



## **Edizione di martedì 20 gennaio 2026**

### **RESPONSABILITÀ CIVILE**

**Danno biologico terminale e danno catastrofale**  
di Martina Mazzei, Avvocato

### **PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR**

**Domanda proposta tra convenuti e necessità di chiedere lo spostamento della prima udienza:  
la parola alle Sezioni Unite**  
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università  
degli Studi di Verona

### **ESECUZIONE FORZATA**

**Attestazione di conformità catastale dell'immobile promesso in vendita e sentenza che tiene il  
luogo del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c.**  
di Paolo Cagliari, Avvocato

### **DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI**

**In assenza di titolo contrario anche i locali commerciali con accesso dalla strada devono  
concorrere alle spese di manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente**  
di Saverio Luppino, Avvocato

### **DIRITTO SUCCESSORIO E DONAZIONI**

**Condizioni testamentarie e profili di illiceità: nullità della condizione limitativa della libertà di  
convivenza**  
di Corrado De Rosa, Notaio

### **CRISI DI IMPRESA**



**Composizione negoziata, scadenza dei termini delle misure protettive e ammissibilità di misure cautelari**

di Carlo Trentini, Avvocato

## DIRITTO E REATI SOCIETARI

**Le formalità richieste dalla legge per la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale da parte degli amministratori di una società**

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

## DIRITTO BANCARIO

**Apertura di credito bancario e utilizzo della provvista**

di Fabio Fiorucci, Avvocato

## COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

**E-mail, call e meeting: le nuove regole della comunicazione professionale**

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude



## RESPONSABILITÀ CIVILE

### **Danno biologico terminale e danno catastrofale**

di Martina Mazzei, Avvocato

Seminario di specializzazione

### **Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti**

[Scopri di più](#)

Cass. civ., sez. III, ord. 8 gennaio 2026, n. 468 – Pres. Frasca – Rel. Grazioli

[1] **Responsabilità – Risarcimento del danno – Danni non patrimoniali – Danno catastrofale – Danno terminale – Condizioni di risarcibilità – Lasso di tempo – Lucidità – Vittima**

(Cod. civ. artt. 2056; 2059)

[1] “Il danno biologico terminale è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la persona sopravvia per almeno ventiquattro ore; il danno morale terminale, alias danno catastrofale, è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo tra le lesioni e il decesso e presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine nello spatum temporis alla lesione e la morte.”

#### **CASO**

[1] Tizia, Caio e Sempronio ricorrevano ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Terni per ottenere il risarcimento di danno non patrimoniale *iure proprio* derivante da responsabilità extracontrattuale dell’AUSL per il decesso del figlio/fratello.

Con ordinanza del 21 luglio 2020 il Tribunale riconosceva la responsabilità della convenuta, che condannava a risarcire il danno non patrimoniale alla madre nella misura di euro 200.000, oltre interessi, e a ciascuno dei fratelli del *de cuius* nella misura di euro 50.000, oltre interessi, con vittoria di spese.

La Corte d’appello di Perugia, adita dai ricorrenti per lamentare il mancato riconoscimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale patito dalla vittima, respingeva l’appello.

#### **SOLUZIONI**

[1] Per quanto di interesse, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello sia nella parte in cui aveva negato il diritto al risarcimento, *iure hereditatis*, del danno

biologico terminale sull'assunto della mancanza dell'apprezzabile lasso di tempo (che nel caso di specie non superava le 24 ore); sia nella parte in cui aveva negato il risarcimento del c.d. danno catastrofale pur sussistendo la prova della lucidità del *de cuius*. Per il giudice d'appello “*benché il diario infermieristico comprovi che il paziente sia rimasto vigile sino all'infausto aggravamento, gli attori non avrebbero allegato e provato che egli abbia avuta contezza della perdita di aspettativa di sopravvivenza, invece di essere solo in attesa di ricevere l'opportuna assistenza sanitaria e di riacquistare il precedente stato di salute*”.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo ricorso.

## QUESTIONI

[1] L'ordinanza in commento offre lo spunto per soffermarsi sulla distinzione tra danno biologico terminale e danno morale catastrofale.

Negli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. civ. n. 15350 del 2015) si è affermato che alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica, infatti, è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente e, conseguentemente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili *iure hereditatis*, sono i seguenti:

- Il **danno biologico** (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute) quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso. L'accertamento di tale danno è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, essendo necessario a tal fine, che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, di regola superiore alle 24 ore (la giurisprudenza è vasta: Cass. civ. n. 1877 del 2006; Cass. civ. n. 15491 del 2014, Cass. civ. n. 22228 del 2014, Cass. civ. n. 23183 del 2014; Cass. civ. n. 18056 del 2019; Cass. civ. ord. 23153 del 2019 e Cass. civ. ord. 16272 del 2023).
- Il **danno morale soggettivo** (c.d. catastrofale o da lucida agonia), consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l'inevitabilità della fine imminente. Anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'*an* presuppone «la prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della fine» (i precedenti sono numerosi: Cass. civ. n. 6754 del 2011; Cass. civ. n. 7126 del 2013, Cass. civ. n. 13537 del 2014).

In sostanza, ai fini del riconoscimento del danno biologico terminale, elemento rilevante è il trascorrere del tempo tra la lesione e il decesso mentre non ha importanza la presenza della lucidità della vittima, presupposto, al contrario, essenziale per il riconoscimento del danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale). Ciò che rileva ai fini del riconoscimento del danno morale catastrofale è l'intensità della sofferenza morale, a prescindere



dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso ed, invece, nel danno biologico terminale unicamente il lasso di tempo intercorso.

Nel caso di specie, atteso che l'intervallo di tempo tra il fatto illecito e l'*exitus* era stato di alcune ore, la Cassazione ha condiviso le statuzioni del giudice d'appello sull'irrisarcibilità del danno biologico terminale.

La Corte di Cassazione ha invece accolto le doglianze attoree con riferimento al danno catastrofale. La Corte perugina aveva rigettato le istanze risarcitorie sull'assunto che la mera circostanza che in base alla cartella clinica risultasse che il *de cuius* fosse rimasto vigile fino a quello che si indica come aggravamento sarebbe necessariamente sintomatica del fatto che egli non abbia avuto contezza dell'approssimarsi dell'esito fatale.

Ebbene, secondo la Cassazione, una simile consequenzialità sul piano logico non appare in alcun modo configurabile. L'essere vigile risulta essere solo una condizione che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino. Ed invece la corte di merito ha illogicamente considerato la condizione dell'essere vigile come di per sé implicante per il *de cuius* l'esclusione di un possibile esito nefasto sulla sua vita.

Seminario di specializzazione

## Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

## PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

### ***Domanda proposta tra convenuti e necessità di chiedere lo spostamento della prima udienza: la parola alle Sezioni Unite***

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Seminario di specializzazione

## Legal prompting per avvocati

Scopri di più

Cass., sez. III, 23 dicembre 2025, n. 33810, Pres. Rubino, Est. Rossi

#### [1] Domanda riconvenzionale.

*“Occorre rimettere il ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, come prescritto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo”.*

#### CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio promosso per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima occupazione di un immobile, alcuni dei soggetti convenuti, al momento della costituzione, proponevano domanda di manleva nei confronti di un altro convenuto, senza tuttavia istare per il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.

All’esito dei gradi di merito del giudizio, il giudice di seconde cure, in accoglimento dell’appello principale e reiezione di quello incidentale, dichiarava inammissibile (per difetto di istanza di differimento della prima udienza) la domanda di manleva spiegata dai convenuti.

Avverso tale pronuncia, tali soggetti interponevano ricorso per cassazione, mediante il quale lamentavano, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., censurando la dichiarata inammissibilità della domanda di manleva spiegata in primo grado. I ricorrenti assumevano, al riguardo, che al momento di proposizione di tale domanda l’altra convenuta avesse già depositato la propria comparsa di risposta con istanza di spostamento della prima udienza, sicché la stessa aveva un tempo congruo e non inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis c.p.c. per difendersi rispetto alla domanda di manleva proposta dai coevocati.

Si rilevava altresì che, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, la maggioritaria giurisprudenza di nomofilachia si era espressa nel senso della non necessità dell'istanza di spostamento dell'udienza in caso di domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto, orientamento sul quale i ricorrenti avevano confidato, sicché il diverso indirizzo condiviso dalla Corte d'appello, affermato dalla Cassazione nel 2021, integrava un *overruling* processuale, che non poteva ridondare in pregiudizio dei ricorrenti.

## SOLUZIONE

[1] Attorno a tale motivo di ricorso la Suprema Corte registra decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità, giustificando, anche in considerazione dell'importanza della questione, in ragione della frequente ricorrenza in concreto della fattispecie, l'intervento del massimo organo di nomofilachia.

Conseguentemente, la Cassazione dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione, *ex art. 374, 2°co., c.p.c.*, sull'opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione sollevata.

## QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda questione la necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, come prescritto dall'*art. 269, 2°co., c.p.c.* per la chiamata in causa del terzo.

Come anticipato, su tale questione sono maturati, all'interno della giurisprudenza di legittimità, diversi e contrastanti orientamenti.

Secondo un primo avviso, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'*art. 269 c.p.c.* per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'*art. 167, 2°co., c.p.c.* per la domanda riconvenzionale.

Da ultimo, tale indirizzo è stato ribadito da Cass. civ., 23 marzo 2022, n. 9441, in ordine a una domanda proposta da un convenuto nei confronti di un terzo chiamato in causa ad opera di altro convenuto: in tale fattispecie, la Cassazione ha ritenuto che la proposizione di siffatta domanda, qualificata riconvenzionale, non esigesse le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l'evidente ragione – a tacer d'altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio”. Tale principio di diritto, in realtà, era già stato reiteratamente enunciato in arresti di nomofilachia relativi alla disciplina processuale anteriore alla riforma del 1990: si riteneva non necessaria la *vocatio in ius* “per essere la parte già presente nel processo”, purché la domanda in questione – a norma degli artt. 167 e 183 c.p.c. *ilio tempore* vigenti – fosse proposta entro la prima udienza, pur se

essa non fosse strettamente dipendente dalla pretesa fatta valere dall'attore, in ragione dei principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi (in questo senso, Cass. civ. 15 giugno 1991, n. 6800; Cass. civ., 29 aprile 1980, n. 2848; Cass. civ., 15 maggio 1973, n. 1375). Più specificamente, nel caso di domanda formulata da un convenuto nei confronti di altro convenuto, si considerava sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa *ex art.* 106 c.p.c., per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio: “costituirebbe un inutile formalismo costringere la ritualità di tale domanda negli schemi della citazione notificata quando con la comunicazione della comparsa risultano ugualmente salvaguardati i principi fondamentali del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) con la possibilità offerta al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese” (così, Cass. civ., 25 maggio 1999, n. 5073; Cass. civ., 17 marzo 1990, n. 2238; Cass. civ., 26 marzo 1971, n. 894). Si iscrive nel descritto filone, con analoghe argomentazioni, anche Cass. civ., 26 ottobre 2017, n. 25415, resa su vicenda disciplinata dal codice come modificato dalla novella del 1990.

Nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono tuttavia pronunce che subordinano l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, ossia la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire. In questo senso, Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 8315, ha affermato che il convenuto, laddove intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, fondata su un titolo del tutto diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, non possa procedere nelle forme di una semplice domanda riconvenzionale, dovendo evocare l'altro convenuto, quale terzo estraneo al rapporto originariamente dedotto in giudizio, con una corretta chiamata di terzo, per comunanza di causa o garanzia, non potendosi ritenere sufficiente la proposizione di una domanda riconvenzionale per il solo fatto che il soggetto nei confronti del quale la domanda è proposta è già parte del giudizio per effetto della domanda proposta dall'attore, perché, proprio in ragione della diversa *causa petendi*, verrebbero “compromessi definitivamente sia i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla parte, sia le facoltà processuali riservate al terzo”. Ancor più puntuale è il principio di diritto poi enunciato da Cass. civ., 12 maggio 2021, n. 12662, (alla quale ha prestato esplicita adesione la sentenza d'appello impugnata per cassazione nel caso di specie), così massimato: “nel processo civile conseguente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, *ex art.* 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito”. La diffusa motivazione sviluppata in tale arresto muove dalla considerazione per cui “quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa”: e proprio per assicurare il compiuto esercizio di essi, è necessario garantire



al convenuto destinatario della domanda il godimento del termine minimo a comparire. La riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell'ambito della chiamata in causa del terzo, viene quindi sostenuta in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 269 c.p.c., definendo "terzo" il soggetto "estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti".

Seminario di specializzazione

## Legal prompting per avvocati

Scopri di più



## ESECUZIONE FORZATA

# **Attestazione di conformità catastale dell'immobile promesso in vendita e sentenza che tiene il luogo del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c.**

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

## Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2025, n. 27531 – Pres. Manna – Rel. Trapuzzano

**Contratto preliminare di compravendita immobiliare – Esecuzione in forma specifica – Conformità catastale – Condizione dell'azione – Accertamento da parte del giudice – Oggetto – Pronuncia della sentenza sostitutiva del contratto non concluso – Condizioni**

**Massima:** “*Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo a un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza alcun onere di verifica dell'effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè tale da essere rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, nel quale caso la dichiarazione o attestazione può essere ritenuta inesistente e l'effetto traslativo è precluso*”.

### CASO

Il promissario acquirente di un immobile adiva il Tribunale di Verona per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo; nel corso del giudizio, veniva sollevata d'ufficio la questione relativa alla regolarità urbanistica e catastale dell'immobile.

Depositata dall'attore attestazione di conformità dello stato di fatto ai titoli abilitativi, alle planimetrie e ai dati catastali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta ad acclarare la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda.

La sentenza di primo grado era riformata all'esito del giudizio d'appello, in quanto l'obbligo assunto dal promissario acquirente di regolarizzare l'immobile una volta avvenuto il

trasferimento dimostrava che all'attestazione di conformità non corrispondeva un'effettiva coerenza catastale dei beni oggetto del preliminare, sicché, giusta quanto disposto dall'art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985, non ricorrevano le condizioni per emettere sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.

La pronuncia della Corte d'appello di Venezia veniva impugnata con ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, ai fini della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., è sufficiente che risulti dagli atti la dichiarazione o l'attestazione di conformità catastale degli immobili promessi in vendita, non prescrivendo la norma (letta in combinato disposto con l'art. 29, comma 1-bis, l. 82/1985) che debba anche esserne accertata la veridicità, ovvero la coerenza.

## QUESTIONI

[1] Quando un contratto preliminare resta inadempito, perché una delle parti si sottrae all'obbligo di concludere il contratto definitivo, l'altra può promuovere l'azione di esecuzione in forma specifica prevista dall'art. 2932 c.c., che consente di ottenere la pronuncia di una sentenza – avente carattere costitutivo – che, immutando la realtà giuridica, produce l'effetto del contratto non concluso, costituendo in capo al promissario il diritto che il promittente si era impegnato a trasferirgli o ad attribuirgli.

Da tale sentenza scaturiscono proprio quegli effetti che il mancato consenso alla conclusione del contratto che le parti si erano obbligate a stipulare ha impedito che si producessero in virtù della volontà negoziale non manifestata.

L'azione in parola può essere promossa in ogni ipotesi in cui viene in considerazione un obbligo a contrarre (di fonte legale o negoziale), ma la prassi insegna che la situazione nella quale viene più frequentemente impiegata si ha quando le parti hanno concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Poiché il comma 1 dell'art. 2932 c.c. stabilisce che la proposizione della domanda è subordinata al fatto che, da un lato, ciò non sia escluso dal titolo e, dall'altro lato, che la pronuncia della sentenza sostitutiva sia possibile (venendo in rilievo sia l'eventuale impossibilità di fatto, sia quella di diritto), assumono precipuo rilievo le disposizioni che sanciscono la nullità della compravendita di immobili per assenza di conformità edilizia o catastale.

Nella fattispecie esaminata dalla sentenza che si annota veniva in considerazione l'art. 29 l. 52/1985, a mente del quale gli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in

catasto e la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, surrogabile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (comma 1-*bis*).

Il successivo comma 1-*ter* stabilisce che, se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione o attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie non sono dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.

La previsione normativa fa riferimento a due situazioni distinte:

- la prima riguarda la conformità oggettiva degli immobili, riferita alle risultanze del catasto, la cui mancanza è causa di nullità dell'atto;
- la seconda riguarda la conformità soggettiva degli immobili, intesa come corrispondenza tra le risultanze del catasto e le risultanze dei registri immobiliari sotto il profilo dell'intestazione dei beni, alla cui mancanza, tuttavia, la legge non ricollega direttamente alcuna sanzione.

La giurisprudenza si è, pertanto, consolidata nel senso che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo a un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva costituisce una condizione dell'azione e dev'essere accertata dal giudice, che non può accogliere la domanda ove le menzioni catastali difettino al momento della decisione, mentre non occorre verificare la ricorrenza della conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, non costituendo essa una condizione dell'azione (Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20526).

Il comma 1-*bis* dell'art. 29 l. 52/1985 prescrive la dichiarazione di parte – rilasciata da chi interviene in atto per disporre del diritto che ne forma l'oggetto – circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, che non dev'essere necessariamente resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (non essendo ciò espressamente richiesto); in alternativa, può prodursi un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da allegare all'atto (salvo che il tecnico renda l'attestazione intervenendo direttamente alla stipula e sottoscrivendo l'atto, al pari delle parti).

Il fatto che la dichiarazione o l'attestazione debbano essere rese sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, come previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 29 l. 52/1985, va interpretato nel senso che occorre avere riguardo alle disposizioni che stabiliscono quando è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale e quando, al contrario, sono integrate mutazioni negli immobili da considerarsi irrilevanti, tali cioè da non imporre l'obbligo della denuncia di variazione e da non compromettere, pertanto, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie catastali allo stato di fatto.

Detta conformità, quindi, è da ritenersi esclusa solo in presenza di variazioni che incidono sulla consistenza (cioè, sul numero dei vani, sulla superficie o sulla cubatura), sull'attribuzione della categoria (che varia in funzione della destinazione d'uso) e della classe (attinente alla diversa capacità di reddito) dell'immobile, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambi di destinazione d'uso, interventi di rilevante redistribuzione degli spazi interni o di modifica dell'utilizzo di superfici scoperte, quali balconi o terrazze; in altre parole, si tratta di quelle situazioni influenti sulla rendita catastale (che dipende da classe, categoria e consistenza, in relazione alla tariffa d'estimo stabilita per gli immobili ricompresi nello stesso Comune o nella stessa zona censuaria).

La nullità – derivante dall'assenza della dichiarazione di conformità delle parti o dell'attestazione sostitutiva di un tecnico abilitato – comminata dall'art. 29 l. 52/1985 si inscrive nel novero di quelle di carattere formale e testuale *ex art. 1418, comma 3, c.c.*, che discendono dalla mancata osservanza delle prescrizioni attinenti alle modalità redazionali degli atti traslativi, costitutivi e divisionali.

Ciò che conta, pertanto, è la presenza di detta dichiarazione o attestazione, indipendentemente dal fatto che sussista effettivamente la dichiarata o attestata conformità (assumendo ciò rilievo ai fini dell'eventuale responsabilità civile per danni cagionati alla controparte o dell'eventuale responsabilità penale per il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico *ex art. 483 c.p.*, senza alcun riflesso, tuttavia, sulla validità dell'atto), stante la finalità prettamente fiscale sottesa alla previsione normativa (finalizzata a fare emergere i fabbricati mai dichiarati in catasto o dichiarati, ma con una rappresentazione d'uso o di consistenza diversa da quella effettiva); salvo che si tratti di falsità conclamata, rilevabile *ictu oculi* anche da un soggetto tecnicamente inesperto, nel quale caso la dichiarazione o l'attestazione è da reputarsi inesistente e l'atto nullo.

D'altra parte, l'assenza della conformità catastale non rende l'immobile incommerciabile, ma espone le parti all'accertamento da parte dell'amministrazione.

Per le stesse ragioni, come rilevato dalla Corte di cassazione, la presenza della dichiarazione dell'intestatario o dell'attestazione di un tecnico abilitato è, allo stesso tempo, necessaria – dovendosi reputare applicabile l'art. 29 l. 52/1985 anche all'azione promossa per l'esecuzione in forma specifica del contratto – e sufficiente per consentire la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 c.c., senza che si renda necessario verificare, attraverso indagini tecniche, l'effettività della dichiarata o attestata conformità catastale, trattandosi di una condizione (e non di un presupposto) della relativa azione.

Omologando i requisiti prescritti, a pena di nullità, per la produzione dell'effetto traslativo in via negoziale a quelli esigibili per la produzione del medesimo effetto per via giudiziale, è, quindi, sufficiente che sia allegata in giudizio la dichiarazione di conformità del promittente venditore o l'attestazione sostitutiva di un tecnico, salvo che l'incoerenza o la non conformità risultino *per tabulas* dagli atti.



Euroconference

LEGAL



TeamSystem

Edizione di martedì 20 gennaio 2026

Seminario di specializzazione

## Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

## DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

***In assenza di titolo contrario anche i locali commerciali con accesso dalla strada devono concorrere alle spese di manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente***

di Saverio Luppino, Avvocato

Master di specializzazione

### Gestire il condominio nel diritto vivente: strumenti, casi e prospettive

Scopri di più

[Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31675. Presidente M. Falaschi – Estensore C. Amato](#)

**Massima:** “*Stante l’identità di ratio delle spese di manutenzione, di ricostruzione delle scale ex articolo 1124 del codice civile e delle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant’è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell’articolo 1117 n. 3) del codice civile) anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, con conseguente obbligo gravante altresì su detti partecipanti, in assenza di titolo espressamente contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne”.*

#### CASO

Tizio e Caio proprietari di unità immobiliari all’interno del condominio Alfa, convenivano quest’ultimo in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone impugnando una delibera assembleare che, a conferma di una precedente deliberazione, approvava l’installazione di n. 4 ascensori in sostituzione di quelli già esistenti, e prevista la ripartizione delle spese in applicazione della Tabella C allegata al Regolamento condominiale.

Tizio e Caio deducevano l’illegittimità del criterio di ripartizione delle spese applicato, effettuato in proporzione alla posizione del valore delle rispettive quote proprietarie, ossia con riferimento alla posizione in altezza del piano, così escludendo dal riparto delle spese alcuni condòmini, nella specie i proprietari dei vani scala e dei locali commerciali.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, annullava la delibera impugnata, osservando che

– per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle spese – era applicabile al caso di specie, per analogia, il disposto di cui all'art. 1124, comma 1, c.c. (vigente *ratione temporis*) previsto per la manutenzione e ricostruzione delle scale, a mente del quale detti costi sono ripartiti per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo, mentre nella delibera impugnata i criteri di riparto adottati non tenevano conto del fatto che tutti i proprietari dei locali commerciali e dei locali situati nel sottoscala hanno un potenziale utilizzo delle scale come degli ascensori che conducono al terrazzo condominiale.

La pronuncia di prime cure veniva impugnata dal condominio Alfa innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che rigettava il gravame sulla base delle seguenti motivazioni:

- il regolamento condominiale, di natura contrattuale, prevedeva che per ognuno degli stabili le spese degli ascensori, compreso il consumo dell'energia elettrica e la forza motrice occorrente, e quelle per l'ordinaria e straordinaria manutenzione, debbano essere ripartite tra i condòmini che se ne servono, secondo le disposizioni di cui all'art. 1123 c.c. e, più specificamente, in proporzione alla posizione in altezza del piano;
- tale clausola regolamentare richiamava, invece, con riferimento alle spese di manutenzione delle scale comuni con i relativi accessori, illuminazione ed altro, il criterio di ripartizione fra tutti i condòmini che ne usano previsto dall'art. 1124 c.c.;
- in tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1124 c.c. è applicabile per analogia, ricorrendo identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, ipotesi che ricorre nel caso di specie;
- nel regolamento condominiale non risultava alcuna convenzione che espressamente esonerasse i proprietari dei locali commerciali dalla ripartizione di tali spese, i quali peraltro – come emerso dagli accertamenti peritali espletati – hanno accesso al terrazzo condominiale utilizzando le parti comuni e l'ascensore;
- pertanto, il criterio di ripartizione adottato con la delibera impugnata, che escludeva alcuni condòmini dal riparto delle spese di rifacimento degli ascensori, doveva ritenersi erroneo, mentre avrebbe dovuto farsi applicazione del principio generale di cui all'art. 1124 c.c. richiamato dalla clausola del regolamento condominiale, ossia del criterio di ripartizione fra tutti i proprietari a cui gli ascensori servono (per metà in proporzione al valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in proporzione al piano).

La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione dal condominio Alfa con ricorso, affidato a quattro motivi.

## SOLUZIONE

I giudici di Piazza Cavour dopo aver esaminato i quattro motivi hanno rigettato il ricorso proposto da Alfa sulla base del seguente principio di diritto: per la **sostituzione/manutenzione di ascensori già esistenti** opera il criterio dell'art. 1124 c.c. (metà millesimi/valore e metà altezza del piano). L'eventuale deroga è valida solo se espressa in regolamento contrattuale o deliberata all'unanimità; nel caso, né la clausola regolamentare né la tabella per la

ripartizione delle spese integrano una deroga alla sostituzione, e le delibere in questione non erano state assunte all'unanimità.

## **QUESTIONI**

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente tutti i motivi di ricorso in quanto tutti censurano la pronuncia impugnata per avere ritenuto erronea la delibera condominiale che escludeva alcuni condòmini dalla ripartizione delle spese di sostituzione degli ascensori esistenti.

Il caso di specie, dunque, riguarda una ipotesi alquanto comune nell'ambito del contenzioso condominiale, poiché spesso ai "non addetti ai lavori" appare irrazionale obbligare i condòmini del piano terra le cui unità immobiliari -apparentemente- non godono di servizi comuni quali l'ingresso, le scale e gli ascensori, al pagamento delle spese inerenti la manutenzione di tali beni/servizi.

### **1. Qualificazione giuridica dell'impianto e determinazione dei soggetti tenuti a contribuire alle spese.**

Preliminarmente la Suprema Corte, in conformità all'orientamento consolidato, ha ribadito la natura di parte comune dell'ascensore insistente in un condominio, al pari delle scale, in quanto costituisce mezzo indispensabile per l'accesso al tetto/terrazzo del fabbricato.

D'altra parte, la riforma del 2012 ha espressamente annoverato l'ascensore tra i beni comuni ex art. 1117, comma 1, n.3 c.c.

Da tale impostazione discende il logico corollario per cui l'obbligo contributivo grava anche sui proprietari di locali terranei e negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo espressamente contrario, poiché lo stesso trova il proprio fondamento nell'utilità potenziale che anche tali condòmini possono trarre dalla res comune.

Dunque, in assenza di un apposita deroga contenuta in un regolamento di tipo contrattuale ovvero in una delibera assunta all'unanimità dei consensi, anche i condòmini del piano terra proprietari di locali con accesso esclusivamente dalla strada sono chiamati a contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore sito in condominio.

### **2. Impedimenti fattuali e principio di utilità potenziale.**

È irrilevante, ai fini dell'*an debeatur*, l'argomento fondato su meri impedimenti fattuali (es. detenzione delle chiavi o accesso solo dalla strada), ove non assistito da un idoneo ed espresso titolo contrario (rappresentato, come si è riferito, da un regolamento contrattuale o da una delibera all'unanimità).

Inoltre, nel caso al vaglio della corte di legittimità, è stato accertato che i locali commerciali accedono al terrazzo mediante parti comuni e ascensore, sussistendo, dunque, un *quid pluris* rispetto alla semplice utilità potenziale.

### 3. Regolamento condominiale e tabella ripartizione spese ascensore: ambito oggettivo e suoi limiti.

Le previsioni regolamentari invocate dal condominio Alfa, ricorrente in cassazione, attengono a consumi e all'ordinaria e straordinaria manutenzione, non incidono sulla sostituzione dell'impianto, che, per giurisprudenza consolidata, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 1124 c.c.<sup>[1]</sup>

In ogni caso, il criterio “*in proporzione all'altezza del piano*” non può escludere integralmente intere unità in assenza dei suddetti presupposti che giustificherebbero una deroga in tal senso.

### 4. Osservazioni finali.

La decisione della Suprema Corte chiarisce, in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, che l'assetto legale di riparto per la sostituzione/ricostruzione degli ascensori esistenti non può essere aggirato con tabelle che azzerano la contribuzione di specifiche unità in base all'uso concreto: l'utilità è presunta *ex lege* e trova modulazione nel meccanismo bifasico dell'art. 1124 c.c.

In altri termini, l'esonero richiede un titolo -contrario- espresso, ad esempio contenuto in un regolamento condominiale di tipo contrattuale, o l'unanimità assembleare insussistente nel caso posto al vaglio della cassazione.

Per la sostituzione di ascensori esistenti, il riparto ex art. 1124 c.c. si impone su tutti i proprietari cui l'impianto serve e i locali commerciali al piano terra non possono dirsi esonerati per la mera inesistenza di un uso attuale o per impedimenti fattuali.

In conclusione per i giudici di Piazza Cavour risulta “*evidente l'errore di prospettiva del Condominio ricorrente, il quale si duole nelle sue censure dell'interpretazione delle clausole del Regolamento del Condominio prescelta dalla Corte d'Appello, e contesta che non sia in esse ravvisabile il fondamento dell'obbligo di partecipazione alla spesa di sostituzione dell'ascensore da parte dei proprietari dei locali commerciali, laddove il fondamento di tale obbligo discende, come visto, direttamente dalla legge, e le clausole regolamentari analizzate, secondo la plausibile interpretazione privilegiata dai giudici del merito, non contengono, al contrario, alcuna convenzione espressa che deroghi alla disciplina codicistica*

[1] Tra le più recenti si veda Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 20888/2023; Cassazione civile, se. 6 2, ordinanza n. 23223/2018.



Euroconference

LEGAL



TeamSystem

Edizione di martedì 20 gennaio 2026

Master di specializzazione

## Gestire il condominio nel diritto vivente: strumenti, casi e prospettive

Scopri di più

## DIRITTO SUCCESSORIO E DONAZIONI

### ***Condizioni testamentarie e profili di illecità: nullità della condizione limitativa della libertà di convivenza***

di Corrado De Rosa, Notaio



Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 22/10/2025, n. 9520

**Massima:** “La condizione testamentaria che impone al beneficiario di non convivere con un determinato soggetto è illecita in quanto viola la libertà personale garantita dall’art. 2 Cost. Pertanto, tale condizione si considera non apposta ai sensi dell’art. 634 c.c.”<sup>[1]</sup>

(Articoli di riferimento: 634 e 638 c.c.)

#### CASO

A seguito della morte di X1 nel 2020 si apriva la successione ereditaria in favore dei figli P1 e C1, atteso che la coniuge superstite C4 aveva formalmente rinunciato all’eredità in loro favore.

In una prima fase i coeredi avevano concordemente disciplinato l’utilizzo dei beni comuni ricompresi nell’asse ereditario – composto da una pluralità di beni immobili – convenendo la concessione in locazione a terzi di alcuni cespiti e riservandosi reciprocamente l’uso di altri; in un secondo momento, tuttavia, insorgevano contrasti in ordine alla gestione e al godimento dei beni, con particolare riferimento all’asserita occupazione esclusiva di taluni immobili da parte di C1.

Con atto di citazione del 2022, pertanto, P1 adiva il Tribunale di Napoli chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione del compendio e la condanna del fratello al pagamento di un’indennità e al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione dei beni comuni. Nel corso del procedimento di mediazione emergeva, tuttavia, l’esistenza di un testamento olografo datato 2017 con cui il *de cuius* aveva disposto attribuzioni ereditarie anche in favore di C2, figlio di C1, e di C3, subordinando inoltre le istituzioni ereditarie all’osservanza di specifiche condizioni, tra cui quella apposta all’istituzione ereditaria di C1 di non condurre mai la propria compagna né nell’ex ufficio né nell’abitazione sita al primo piano del complesso immobiliare.

Costituitisi in giudizio, C1 e C2 contestavano anzitutto le domande attoree negando l'uso esclusivo e *contra ius* dei beni ereditari e addebitando a P1 una condotta ostruzionistica, con particolare riferimento alla tardiva pubblicazione del testamento e alla mancata comunicazione del relativo contenuto; deducevano, poi, l'obbligo di collazione gravante su P1 in relazione a talune donazioni ricevute in vita dal *de cuius* e, sotto il profilo testamentario, eccepivano la nullità per illiceità della condizione apposta all'istituzione di erede di C1, sostenendo inoltre che alcune disposizioni del testamento dovessero ritenersi superate alla luce dei successivi sviluppi nei rapporti familiari. In via subordinata i medesimi chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima e, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento dei danni *ex art. 2043 c.c.* per la condotta dell'attrice.

## SOLUZIONE

È pacifico e non controverso tra le parti che con il decesso di X1, avvenuto nel 2020, si sia aperta la relativa successione, e parimenti incontestate sono l'esistenza e l'autenticità del testamento olografo redatto nel 2017 e pubblicato nel 2022. Ne consegue che la successione deve ritenersi regolata dalla volontà testamentaria del *de cuius* e, per quanto da essa non espressamente disposto, dalla disciplina legale.

Tra le questioni oggetto di controversia assumono rilievo, in particolare, i lasciti contenuti nel testamento, dai quali emerge che X1 ha disposto del complesso immobiliare sito in Pozzuoli in favore della figlia P1, del figlio C1 e del nipote C2, subordinando tali attribuzioni al rispetto di precise condizioni. Nello specifico, è controversa l'istituzione ereditaria di C1 assoggettata alla condizione di non condurre mai la propria compagna né nell'ex ufficio né nell'abitazione, con la previsione che, in caso di violazione, l'attribuzione eccedente la quota di riserva fosse devoluta ad altro beneficiario.

I convenuti C1 e C2 hanno eccepito la nullità per illiceità di tale condizione, questione che, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, deve essere esaminata in via preliminare, atteso che dalla sua risoluzione dipendono sia l'individuazione dei chiamati all'eredità sia la determinazione delle rispettive quote.

In linea di principio, la condizione in esame, consistendo in un *non facere*, deve qualificarsi come condizione risolutiva ai sensi dell'art. 638 c.c.: l'istituzione di erede produce effetti immediati, ma è destinata a venir meno qualora l'istituito tenga, per un tempo indeterminato, il comportamento vietato dal testatore. In materia di condizioni testamentarie, tuttavia, occorre ricordare che l'autonomia privata, pur consentendo in via generale l'apposizione di condizioni ai negozi giuridici, incontra limiti particolarmente rigorosi: l'art. 634 c.c. stabilisce, infatti, che le condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume si considerano come non apposte, mentre l'art. 626 c.c. estende la nullità all'intera disposizione qualora la condizione costituisca il motivo unico e determinante della stessa.

Pur non incidendo formalmente sulla facoltà di C1 di disporre del bene né privandolo, in

astratto, della libertà di accettare o meno l'eredità, la clausola in esame si traduce in un'imposizione indiretta sulle scelte affettive e di convivenza dell'erede, costringendolo a scegliere tra il mantenimento del beneficio testamentario e la prosecuzione della relazione *more uxorio* con la propria compagna. La valutazione della liceità della clausola, infatti, non può arrestarsi al mero contenuto oggettivo del fatto dedotto in condizione, ma deve necessariamente tener conto dell'intenzione del testatore e dell'effettiva incidenza della previsione sulla sfera giuridica ed esistenziale dell'istituto.

Giova ricordare, sul punto, che sono generalmente ritenute illecite le condizioni testamentarie che, anche solo indirettamente, incidano su diritti personalissimi o condizionino scelte esistenziali fondamentali dell'individuo, determinando un'indebita compressione della libertà di autodeterminazione personale, in contrasto con principi di rango costituzionale.

La condizione apposta all'istituzione di erede di C1, imponendo al beneficiario di non convivere con un determinato soggetto, deve pertanto reputarsi illecita; essa è conseguentemente nulla e, ai sensi dell'art. 634 c.c., deve considerarsi come non apposta, con permanenza dell'efficacia della disposizione testamentaria nei limiti consentiti dall'ordinamento.

## QUESTIONI

La pronuncia in esame offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni in ordine all'elemento accidentale della condizione nelle disposizioni testamentarie, con particolare riferimento alla sua operatività alla luce dei limiti che l'ordinamento pone all'autonomia privata in ambito successorio.

In via generale, al pari di quanto avviene per ogni altro negozio giuridico, anche nel testamento la legge consente al suo autore di apporre elementi accidentali. Il testatore pertanto, accanto alla volontà diretta a produrre gli effetti tipici del negozio testamentario, può inserire clausole accessorie idonee a incidere sull'efficacia, sulla durata o sulle modalità di attuazione delle disposizioni. Tradizionalmente tali elementi accidentali si individuano nella condizione, nel termine e nel modo (o onere).

Con specifico riguardo alla condizione, punto di riferimento iniziale è il dettato dell'art. 633 c.c., il quale stabilisce che le disposizioni testamentarie, tanto a titolo universale quanto a titolo particolare, possono essere sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva.

A ben vedere in passato si discuteva sulla possibilità di effettuare un'istituzione di erede sotto condizione risolutiva, dubitandosi della sua ammissibilità in ragione dei principi tradizionali del *semel heres semper heres* e del divieto di sostituzione fedecommissaria, quantomeno al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Tali perplessità possono considerarsi oggi superate, osservandosi come i problemi di compatibilità con la struttura del fenomeno successorio si pongono essenzialmente in relazione all'apposizione di un termine all'istituzione ereditaria, mentre non ricorrono con riferimento alla condizione risolutiva:

quest'ultima infatti non limita temporalmente la qualità di erede, ma incide sull'efficacia della disposizione in modo retroattivo determinandone la caducazione *ex tunc* al verificarsi dell'evento dedotto<sup>[2]</sup>.

Anche in ambito testamentario la condizione presenta, in linea di principio, i medesimi caratteri strutturali e la medesima funzione che essa assume nel negozio contrattuale: essa consiste in un avvenimento futuro e incerto dal quale il testatore fa dipendere l'inizio dell'efficacia della disposizione, nel caso di condizione sospensiva, ovvero la cessazione dei suoi effetti nel caso di condizione risolutiva<sup>[3]</sup>.

Con riferimento al requisito della futurità, la giurisprudenza di merito ha in passato osservato che l'evento dedotto in condizione dovrebbe collocarsi temporalmente dopo l'apertura della successione; tuttavia, tanto la dottrina<sup>[4]</sup> quanto la giurisprudenza di legittimità<sup>[5]</sup> hanno chiarito che nessuna disposizione normativa impone un simile limite. Ne consegue che, anche in materia testamentaria, la futurità dell'evento deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del negozio – ossia alla redazione del testamento – e non a quello dell'apertura della successione. In tale prospettiva la Cassazione ha ritenuto valida la condizione con cui il testatore istituisce erede un soggetto subordinatamente all'assistenza prestata allo stesso fino alla morte, trattandosi di evento futuro e incerto rispetto al momento della manifestazione della volontà testamentaria.

Quanto al requisito dell'incertezza – che costituisce l'elemento distintivo della condizione rispetto al termine – esso deve essere inteso in senso oggettivo. È pertanto irrilevante l'incertezza meramente soggettiva del testatore il quale ignora che l'evento dedotto in condizione si sia già verificato; al contrario, qualora difetti lo stato oggettivo di incertezza – in quanto elemento essenziale – non vi è possibilità per la disposizione di inquadrarsi come condizione, riducendosi a mera raccomandazione ovvero integrando un termine<sup>[6]</sup>.

Occorre infine ricordare che, in materia testamentaria, l'ambito di operatività delle condizioni incontra un ulteriore limite rappresentato dalla tutela dei legittimari: come espressamente previsto dall'art. 549 c.c., il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota di eredità riservata a quest'ultimi, con la conseguenza che l'apposizione di una condizione può esplicare i propri effetti esclusivamente con riferimento alla quota disponibile.

Sempre in linea di massima, anche in ambito testamentario, analogamente a quanto avviene per gli atti *inter vivos*, la condizione può assumere diverse configurazioni in ragione della natura dell'evento dedotto e del grado di incidenza della volontà dei soggetti coinvolti.

Si ha innanzitutto condizione potestativa quando la disposizione testamentaria è subordinata al verificarsi di un evento che dipende dalla volontà dell'istituito: in tale ipotesi trova applicazione anche in materia successoria il principio secondo cui è nulla la disposizione sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa, poiché questa rimette l'acquisto dell'attribuzione alla mera scelta arbitraria del beneficiario; è invece ritenuta valida la condizione risolutiva meramente potestativa, in quanto l'istituito acquista immediatamente la

posizione giuridica attribuitagli, salvo poi perderla in un secondo momento.

Si configura invece una condizione casuale quando l'istituzione ereditaria o il legato sono subordinati al verificarsi di un evento indipendente dalla volontà dell'istituito, potendo tale evento dipendere dal caso o dal fatto di un terzo. Tuttavia, anche in ambito testamentario, non è ammissibile che l'evento dedotto in condizione dipenda esclusivamente dalla mera volontà del terzo, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il divieto sancito dall'art. 631 c.c. che preclude di rimettere a un soggetto estraneo la determinazione della sostanza o dell'efficacia della disposizione testamentaria.

Infine, si parla di condizione mista quando l'evento dedotto dipende in parte dalla volontà dell'istituito e in parte dal caso o dalla volontà di un terzo<sup>[7]</sup>.

Passando all'esame dei limiti operativi delle condizioni apposte alle disposizioni testamentarie, occorre muovere dall'art. 634 c.c., il quale stabilisce che nel testamento le condizioni impossibili, nonché quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, si considerano come non apposte salvo quanto previsto dall'art. 626 c.c.

Il regime così delineato si discosta in modo significativo da quello previsto per i contratti dall'art. 1354 c.c., ove la condizione illecita determina la nullità dell'intero negozio e la condizione impossibile comporta la nullità del contratto se sospensiva, mentre si considera come non apposta se risolutiva. Tale differenza di disciplina trova giustificazione nel particolare rilievo attribuito dal legislatore alla volontà successoria, secondo il principio del *favor testamenti*: il testamento, quale atto di ultima volontà, non è infatti suscettibile di rinnovazione dopo la morte del suo autore, sicché l'ordinamento tende a conservarne l'efficacia (in forza della c.d. regola Sabiniana, *vitiatur sed non vitiat*)ogniqualvolta ciò sia compatibile con il sistema, limitando così l'operatività suppletiva della successione legittima<sup>[8]</sup>. In questa prospettiva si ritiene che non sia necessario travolgere l'intera disposizione testamentaria qualora la condizione – anche se illecita o impossibile – rappresenti soltanto uno dei motivi che hanno indotto il testatore a disporre; in tal caso la volontà del *de cuius* non risulta tradita dal considerare la condizione come non apposta, conservando l'efficacia della disposizione principale.

Diversamente, l'art. 626 c.c. – al quale l'art. 634 c.c. rinvia espressamente – prevede la nullità della disposizione testamentaria qualora il motivo, tradottosi nella condizione illecita, abbia avuto carattere unico e determinante nella formazione della volontà del testatore: in tale ipotesi la caducazione della sola condizione non sarebbe sufficiente a rispettare l'intento del disponente, sicché la nullità si estende all'intera disposizione.

È invece controverso se analoga soluzione debba adottarsi anche nel caso di condizione impossibile che abbia costituito l'unico motivo determinante della disposizione. Secondo un primo orientamento, di segno negativo, il rinvio contenuto nell'art. 634 c.c. all'art. 626 sarebbe limitato ai soli motivi illeciti, con esclusione di quelli impossibili. Appare tuttavia preferibile l'opinione positiva secondo cui il richiamo all'art. 626 c.c. concerne non già la natura del

motivo (illecita o impossibile) bensì il suo valore determinante nella formazione della volontà testamentaria. Ne consegue che anche la condizione impossibile, ove esprima il motivo unico e decisivo della disposizione, è idonea a travolgerla integralmente, in coerenza con la *ratio* della disciplina e con l'esigenza di rispettare l'effettiva volontà del testatore<sup>[9]</sup>.

Occorre a questo punto precisare che, ai fini dell'accertamento della liceità o illiceità della condizione, non sempre è sufficiente fare riferimento al solo fatto dedotto in condizione, risultando talora necessario indagare anche l'intenzione del testatore e l'incidenza concreta della clausola sulla sfera dell'istituto<sup>[10]</sup>.

Sotto tale profilo è possibile distinguere due categorie di condizioni. Nel primo gruppo rientrano quelle ipotesi in cui l'illiceità emerge direttamente dal contenuto oggettivo della condizione, senza necessità di ulteriori valutazioni sull'elemento soggettivo. Appartengono a tale categoria, tra le altre, la condizione che imponga la commissione di un reato, quella che obblighi l'erede a fissare o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, la condizione di inalienabilità perpetua dei beni ereditari, quella che subordini l'attribuzione all'amministrazione dei beni di un soggetto capace da parte di un terzo, nonché la condizione che imponga all'istituto di separarsi o divorziare dal coniuge. In tutte queste ipotesi, la contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume risulta immediatamente percepibile *ex se*.

In un secondo gruppo si collocano, invece, le condizioni rispetto alle quali la valutazione di liceità non può prescindere dall'analisi dell'intento perseguito dal testatore e dal grado di compressione della libertà dell'istituto. Tra queste vi rientrano, fra le altre, la condizione di non contrarre matrimonio con una determinata persona, quella di intraprendere la carriera sacerdotale ovvero di esercitare una specifica professione. In tali casi la condizione non è necessariamente illecita in astratto, ma diviene tale ove risulti diretta a coartare la volontà dell'istituto o ad incidere in modo indebito su diritti personalissimi e scelte esistenziali fondamentali<sup>[11]</sup>.

Tra le condizioni appartenenti a questa seconda tipologia deve ricomprendersi anche quella oggetto del caso in esame, la quale si configura, nello specifico, come condizione testamentaria di contenuto negativo avente per oggetto un "*non facere*". Le condizioni di "non fare" sono espressamente contemplate dall'art. 638 c.c., il quale consente al testatore di disporre che l'erede o il legatario "*non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato*", e sono in via generale qualificate dall'ordinamento come condizioni risolutive<sup>[12]</sup>.

Nel caso di specie la volontà del *de cuius* era chiaramente quella di istituire il figlio quale erede di una quota del proprio patrimonio, subordinando tuttavia tale attribuzione alla condizione che egli non conducesse mai la propria compagna nell'ex ufficio o nell'abitazione del complesso immobiliare. Una simile previsione integra senza dubbio una condizione risolutiva ai sensi del richiamato art. 638 c.c., in quanto l'istituzione ereditaria produce effetti immediati ma è destinata a venir meno qualora l'istituto tenga il comportamento vietato; ciò

nondimeno si pone il problema della liceità della clausola.

Come già rilevato e come ribadito dalla giurisprudenza con la pronuncia in commento, ai fini della valutazione della liceità di una simile condizione non è sufficiente arrestarsi al solo fatto dedotto, ma occorre indagare anche l'intenzione del testatore e l'incidenza concreta della clausola sulla sfera personale dell'istituito<sup>[13]</sup>.

Sotto il profilo del fatto dedotto, il Tribunale osserva che la clausola – considerata in astratto – non priverebbe l'erede della libertà di autodeterminarsi sul piano meramente patrimoniale, potendo egli scegliere di utilizzare l'immobile senza la compagna ovvero di convivere con quest'ultima in parti del complesso non espressamente interdette dal testatore. Tale valutazione, tuttavia, non risulta decisiva: determinante, infatti, è il profilo dell'intenzione del testatore, che emerge in modo inequivoco dal contenuto della disposizione e dal contesto. La condizione in esame, così formulata, si risolve di fatto in un'imposizione indiretta volta a orientare e condizionare le scelte affettive e di convivenza dell'istituito, costringendolo a un'alternativa radicale tra il mantenimento del beneficio testamentario e la prosecuzione della relazione *more uxorio* con la propria compagna; essa comporta, pertanto, una compressione della libertà di autodeterminazione personale dell'individuo, incidendo su scelte che attengono alla sua sfera intima ed esistenziale e ostacolando il pieno sviluppo della personalità all'interno di una formazione sociale – quale la famiglia di fatto – tutelata dall'art. 2 Cost..

In coerenza con l'orientamento maggioritario di dottrina<sup>[14]</sup> e giurisprudenza<sup>[15]</sup> deve ritenersi illecita ogni forma di condizionamento testamentario che incida su diritti personalissimi o su valutazioni esistenziali fondamentali, quand'anche la clausola sia giustificata, nelle intenzioni del testatore, dall'interesse del beneficiario. Significativi in tal senso sono i richiami della giurisprudenza di legittimità<sup>[16]</sup> in tema di condizioni limitative della libertà matrimoniale ex art. 636 c.c., ritenute contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico in quanto lesive della libertà individuale tutelata dal richiamato art. 2 Cost., salvo che non si traducano in un mero trattamento patrimoniale più favorevole, privo di efficacia coartativa; ma per quanto qui rileva, nell'intenzione del "nostro" *de cuius* – che evidentemente disapprovava la relazione del figlio – la disposizione condizionata non era certo destinata a svolgere una funzione meramente regolativa dell'assetto patrimoniale, bensì mirava a incidere in modo penetrante sulle scelte di vita dell'istituito, tanto più in quanto priva di un limite temporale<sup>[17]</sup>.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha concluso nel senso che la condizione apposta all'istituzione ereditaria, in quanto incidente su diritti personalissimi e su scelte esistenziali fondamentali, debba ritenersi illecita e nulla e, come tale, non apposta ai sensi dell'art. 634 c.c., restando ferma l'efficacia della disposizione testamentaria nei limiti consentiti dalla legge.

<sup>[14]</sup> Massima tratta da *One legale*.

<sup>[15]</sup> Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2023; AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*,

Padova, 1982.

[3] Cfr. DI MAURO (aggiornato da Fabrizio Volpe), *Contenuto particolare del testamento (Cap. XIX), Elementi accidentali (Sez. I)*, in OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023.

[4] Cfr. per tutti CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, Roma, 1982.

[5] Cfr. per tutte Cass. civ. 22 aprile 2002, n. 5871.

[6] Cfr. DI MAURO (aggiornato da Fabrizio Volpe), *Contenuto particolare del testamento (Cap. XIX), Elementi accidentali (Sez. I)*, in OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, op. cit..

[7] Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, op. cit..

[8] Cfr. *Codice civile a cura di RESCIGNO*, art. 634 c.c., Milano, 2006.

[9] Cfr. GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Vicenza, 2022.

[10] Cfr. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, op. cit..

[11] Cfr. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, op. cit..

[12] Cfr. *Codice civile a cura di RESCIGNO*, art. 638 c.c., op. cit..

[13] Cfr. CIAN TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile, artt. 634 e ss c.c.*, Milanofiori Assago, 2016.

[14] Si veda ad es. GIANNATASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, Torino, 1978.

[15] Si veda ad es. Cass. civ. 18 marzo 1993, n. 3196.

[16] Cfr. Cass. civ. 15 aprile 2009, n. 8941.

[17] Cfr. *Codice civile a cura di RESCIGNO*, art. 634 c.c., op. cit..

Master di specializzazione

**Diritto dello spettacolo**

Scopri di più

## CRISI DI IMPRESA

# **Composizione negoziata, scadenza dei termini delle misure protettive e ammissibilità di misure cautelari**

di Carlo Trentini, Avvocato

Master di specializzazione

## **Diritto processuale amministrativo e tecniche di redazione di ricorsi**

Scopri di più

Trib. Milano, Seconda Sezione Civile e Crisi d'Impresa, 4 luglio 2025 – Est. L. De Simone

**Massime:** “Allorché sia scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni, fissato dall’art. 19, comma 5, C.C.I.I. per le misure protettive, deve considerarsi ammisible la concessione di misure cautelari con cui il tribunale inibisce la messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori singolarmente individuati, a condizione che la relativa esigenza sia sopravvenuta, la misura sia giustificata dalla necessità di salvaguardare la prosecuzione delle trattative che presentino apprezzabili prospettive di successo e i diritti dei creditori inibiti non siano gravemente pregiudicati”.

“Sono inammissibili tutele cautelari che, con riguardo a procedimenti esecutivi in corso, ne comportino l’inefficacia retroattiva, così come sono parimenti inammissibili misure cautelari che comportino effetti irreversibili e, come tali, in contrasto con la natura ontologicamente provvisoria e temporanea delle misure cautelari”.

**Riferimenti normativi:** artt. 2, lett. p) e q), 18 e 19 C.C.I.I.

## CASO E QUESTIONE

In un procedimento di composizione negoziata di gruppo, intervenuta dapprima la conferma e poi la proroga delle misure protettive richieste con l’istanza di nomina dell’esperto e, infine, scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, C.C.I.I., l’imprenditore avanza richiesta al tribunale di concessione di un triplice ordine di misure cautelari: a) l’inibizione alla messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori istituzionali singolarmente individuati; b) la liberazione di somme presenti sui conti correnti pignorati nonché di somme accantonate, e le une e le altre assoggettate al vincolo di atti di espropriazione in corso; c) la cancellazione di un’ipoteca iscritta.

Relativamente alla questione sub a), il tribunale, disposta la comparizione dell’imprenditore, dell’esperto e dei creditori interessati, accoglie la richiesta, motivando il provvedimento sulla

base delle seguenti considerazioni: non costituisce elusione della norma circa la durata massima delle misure protettive la concessione di misure cautelari che inibiscano azioni esecutive di singoli creditori, individuati, purché tale misure siano: i) giustificate, innanzi tutto, da esigenze sopravvenute; ii) funzionali alla prosecuzione delle trattative che appaiano fruttuose e meritevoli di essere proseguite; iii) al contempo, nel bilanciamento degli interessi dell'impresa in crisi e dei creditori muniti di titoli esecutivi, non siano gravemente penalizzanti per questi ultimi. Le misure cautelari concesse riguardano sia il patrimonio della società sia i beni funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Accessoriamente, la richiesta riguardando anche tale misura, il tribunale dispone l'inibizione dell'acquisto di titoli di prelazione non concordati.

Relativamente alle richieste sub b) e sub c), il tribunale denega invece le misure richieste. Quanto all'istanza di liberazione delle somme presenti sui conti correnti oggetto di pignoramento nonché delle somme accantonate nell'ambito di procedure espropriative in corso, il rigetto è motivato sulla base del disposto dell'art. 626 c.p.c. a tenore del quale la sospensione dell'esecuzione ha effetto *ex nunc* e non può operare retroattivamente (in tal senso, viene invocato il precedente costituito da Cass. 30 marzo 2023, n. 8998).

Viene respinta anche l'istanza di cancellazione di un'ipoteca iscritta, in quanto: i) il provvedimento richiesto sarebbe stato irreversibile; ii) in contrasto con il principio che le misure protettive e cautelari sono ontologicamente temporanee e provvisorie; iii) perché, a norma dell'art. 2884 c.c., la cancellazione di ipoteche può essere disposta soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato o di "altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti".

## Commento

Il provvedimento in rassegna, oltre a riguardare le specifiche questioni sopra menzionate, offre l'occasione per fare il punto su una serie di temi di rilevante importanza, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, in tema di misure protettive e cautelari nella disciplina della composizione negoziata<sup>[1]</sup>.

- Misure protettive e misure cautelari: una riflessione tassonomica

L'art. 2 C.C.I.I. fornisce definizioni delle misure protettive e cautelari, qualificando (alla lettera p) *misure protettive* le "misure temporanee" che il debitore può chiedere al fine di impedire che "determinate azioni o condotte dei creditori" possano pregiudicare l'esito favorevole delle iniziative per pervenire alla composizione della crisi – e (alla lettera q) *misure cautelari* "i provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore" finalizzati al buon esito delle trattative e ad assicurare gli effetti delle procedure di crisi e d'insolvenza.

Preso atto delle definizioni, pare difficile enucleare in che consista la differenza tra le due figure, posto che non è chiaro quali siano le diversità quanto sia all'iniziativa, sia all'autorità cui i relativi poteri sono attribuiti e sia, soprattutto, alle stesse finalità delle due diverse

categorie di misure.

Infatti, a ben vedere, sia le misure protettive che le misure cautelari postulano un'istanza del debitore e, di regola, il consequenziale provvedimento del giudice<sup>[2]</sup>, non essendo configurabili provvedimenti d'ufficio; egualmente, è al giudice cui compete la direzione del procedimento, o, nella composizione negoziata, al tribunale cui spetta l'esercizio dei poteri giurisdizionali previsti, che compete l'emissione dei provvedimenti da cui originano le misure, tanto protettive quanto cautelari; infine, per entrambe le tipologie, la finalità chiaramente è quella di evitare che siano pregiudicate le trattative, le iniziative e gli effetti dei procedimenti e degli strumenti.

Nella definizione delle misure cautelari vi è un riferimento alla tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore, ma è difficile negare che l'inibizione ad iniziare o a proseguire azioni esecutive o cautelari (specificamente, la più tipica delle misure protettive) non assolva, alla fine, esattamente alla stessa funzione, i.e. preservare il patrimonio del debitore e la sua impresa, ben s'intende nell'interesse della conservazione delle attività produttive e della soddisfazione dei creditori.

Escluso, quindi, che la distinzione tra le due categorie possa, quanto meno agevolmente, desumersi dalla loro funzione o finalità, i tratti distintivi possono cogliersi, da un lato, dalla stessa tassonomia legislativa, e, dall'altro lato, dall'essere le misure protettive ontologicamente delimitate cronologicamente, a differenza delle misure cautelari.

Quanto al primo dei due citati aspetti, è la legge stessa che individua le varie tipologie di misure protettive<sup>[3]</sup>, menzionandole nel codice della crisi, e segnatamente:

- a) il divieto d'iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari<sup>[4]</sup> è menzionato nell'art. 18, comma 3, primo periodo, C.C.I.I.;
- b) parimenti, nella stessa disposizione è indicato il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore;
- c) l'art. 18, comma 3, secondo periodo, C.C.I.I. stabilisce che, per tutta la durata del procedimento, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- d) a norma dell'art. 18, comma 4, C.C.I.I., sempre per tutta la durata della procedura, non può disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale<sup>[5]</sup> né accertarsi lo stato d'insolvenza<sup>[6]</sup>;
- e) a norma dell'art. 18, comma 5, C.C.I.I., i creditori nei cui confronti si producono gli effetti delle misure protettive<sup>[7]</sup>, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarne le disposizioni in danno del dell'imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse<sup>[8]</sup>.

Al proposito vanno segnalate, in giurisprudenza, pronunzie che forniscono un catalogo delle

misure protettive e segnatamente: a) le misure classiche, tipiche dell'*automatic stay*, vale a dire l'inibizione o interruzione delle azioni esecutive, il divieto di acquisto di diritti di prelazione non concordati con il debitore; b) l'impossibilità di aprire la liquidazione giudiziale o far dichiarare lo stato d'insolvenza; c) l'impossibilità di rifiutare l'adempimento di contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne le scadenze, modificarne il contenuto in danno dei creditori<sup>[9]</sup>.

Quanto al secondo aspetto, è pacifico, per espresse disposizioni del codice, che le misure protettive hanno una durata massima; in generale, di dodici mesi<sup>[10]</sup> (art. 8 C.C.I.I.) e, per la composizione negoziata, di duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5, quarto periodo, C.C.I.I.). Sul punto, torneremo *infra*, al § 6.

A differenza delle misure protettive, le misure cautelari: a) non sono tipiche; b) nessuna norma ne prevede una durata massima.

Inoltre, la giurisprudenza coglie un ulteriore tratto distintivo, rispetto alle misure protettive, nella necessaria presenza dei presupposti tipici dei provvedimenti cautelari in genere, ovvero il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, entrambi connotati dalle particolarità dell'istituto: intendendosi, quindi, il *fumus* nella ragionevole previsione del buon fine del procedimento, dello strumento o della procedura e il *periculum* “inteso come rischio attuale specifico di pregiudizio irreparabile alla continuità aziendale”<sup>[11]</sup> o, secondo altra pronunzia, da ravvisarsi “come idoneità della misura richiesta ad assicurare provvisoriamente il buon fine delle trattative”<sup>[12]</sup>.

Va segnalato che è stato poi sostenuto che il tratto distintivo delle misure cautelari dovrebbe ravvisarsi nel fatto ch'esse riguarderebbero crediti sorti *dopo* la pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto, come, e.g., la sospensione dei pagamenti maturati *dopo*<sup>[13]</sup>.

Secondo altra pronunzia, che richiama espressamente le diverse definizioni dell'art. 2, lett. p) e q), C.C.I.I., mentre le misure protettive sarebbero volte ad assicurare, sin dalle trattative, il buon esito delle iniziative per la composizione della crisi, le misure cautelari si contraddistinguerebbero nella loro finalità di tutela del patrimonio e dell'impresa<sup>[14]</sup>.

Alla fine, sembra doversi condividere la posizione espressa in una pronunzia secondo cui le misure protettive e le misure cautelari sono entrambe finalizzate a consentire lo svolgimento delle trattative, ma le prime “sono disciplinate da un *corpus* normativo speciale, che ne delimita rigidamente struttura e durata, escludendone la reiterazione per via cautelare”<sup>[15]</sup>.

- Sono ammissibili misure cautelari inibitorie di atti esecutivi o cautelari dopo la scadenza del termine massimo delle misure protettive?

In tema di ammissibilità delle misure cautelari l'indirizzo nettamente maggioritario è nel senso di negare che le stesse possano essere invocate quali surrogati delle misure protettive quando queste ultime non possano più essere richieste, per scadenza dei termini massimi<sup>[16]</sup>

o per altre ragioni.

Così, nel caso in cui sia stata concessa l'inibitoria delle azioni esecutive e sia decorso il termine temporale massimo previsto dalla legge, sono inammissibili e non possono concedersi misure cautelari di sospensione dell'esecutività di titoli esecutivi di determinati creditori[\[17\]](#).

Mentre nel caso sopra citato, l'istanza era almeno sorretta da uno sforzo di fantasia, volto ad evitare che la misura richiesta fosse, nella sostanza, identificabile immediatamente in quella, tipicamente protettiva, dell'inibitoria di azioni esecutive, in altri casi si è cercato di sostenere l'ammissibilità di misure cautelari aventi lo stesso contenuto di misure protettive, sempre in tema d'inibitoria delle esecuzioni, invocando l'argomento che, esaurita la possibilità di far ricorso alle protettive, fosse legittimo "rivenniciarle" da cautelari, assicurandosi così i medesimi effetti, sotto altro nome. Nella sentenza in commento, la legittimità delle misure inibitorie delle esecuzioni viene ripetuta dalla particolarità dall'essere il provvedimento destinato ad incidere soltanto su alcuni, individuati, creditori; ma questa distinzione non pare affatto decisiva.

L'orientamento minoritario, che ammette che, scaduto il termine massimo delle misure protettive, possa disporsi la prosecuzione degli effetti mediante misure cautelari dello stesso contenuto, fa leva sulla necessità di assicurare il buon fine della composizione negoziata, osservandosi che la possibilità di prorogare la durata della composizione negoziata sarebbe incoerente se non accompagnata da misure idonee a renderne possibile lo scopo[\[18\]](#).

In termini generali la tesi permissiva si è, giustamente, scontrata con la considerazione che le norme che consentono di avvalersi di misure protettive, secondo limiti temporali normativamente fissati, non possono essere aggirate invocando eguale tutela diversamente denominata.

È stato così affermato, ripetutamente, il principio secondo cui sono da considerarsi inammissibili misure cautelari di contenuto e finalità coincidenti con le protettive, quando sia decorso il termine massimo consentito dalla legge per quest'ultime[\[19\]](#).

- Misure cautelari: casi di ammissibilità e di inammissibilità

Quanto alla casistica delle misure cautelari, con specifico riferimento anche al tema della loro ammissibilità o meno, mette conto occuparsi, innanzi tutto, della questione se siano ammissibili provvedimenti incidenti su contratti già conclusi.

Secondo un primo indirizzo, che fa leva sul principio per cui non possono imporsi ai creditori e ai terzi in genere nuovi rapporti giuridici e prestazioni non più dovute, sarebbero da considerarsi inammissibili misure cautelari aventi per effetto la reviviscenza di contratti già risolti, e tanto anche in considerazione del punto che la funzione delle misure cautelari andrebbe ravvisata nella cristallizzazione della situazione, e non nella retrocessione allo stato di un periodo anteriore[\[20\]](#).

Quanto alla sospensione dei pagamenti, è stata ritenuta ammissibile la misura cautelare della sospensione delle scadenze delle rate di rottamazione, al fine di evitare la decadenza per mancato rispetto dei termini di adempimento e per assicurare le disponibilità finanziarie indispensabili per la prosecuzione dell'attività lavorativa dei dipendenti[\[21\]](#).

In tema di rapporti bancari vanno segnalati alcune interessanti prese di posizione.

In una pronunzia è stata disposta la revoca degli affidamenti, da parte di una banca, per non essere state puntualmente illustrate, nella relativa comunicazione, le ragioni a sostegno della deliberazione assunta dall'istituto di credito, e per non essere stato dato conto dell'assunzione della misura in applicazione delle regole dettate dalla disciplina della vigilanza prudenziale[\[22\]](#).

Altra questione è quella della ammissibilità di una misura inibitoria della compensazione.

In una sentenza[\[23\]](#) è esaminato il caso di un debitore che, nel chiedere la proroga di centottanta giorni delle misure protettive, aveva accompagnato tale istanza con la richiesta di emissione di un provvedimento inibitorio della compensazione, da parte delle banche, dei loro crediti con i saldi a credito del correntista, in diversi rapporti. Tale istanza è stata giustificata dall'esigenza di assicurare la *par condicio creditorum*; sotto altro profilo, la questione potrebbe egualmente porsi come motivata dall'esigenza di preservare le disponibilità finanziarie indispensabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa, allorquando l'interruzione di questa – come il più delle volte può accadere – finisce per pregiudicare le possibilità di risanamento.

Sul punto, la sentenza citata dichiara di voler aderire ad un precedente[\[24\]](#) in cui il tribunale si era pronunziato accogliendo la richiesta dell'imprenditore, ravvisando la fondatezza della richiesta della misura nell'esigenza di favorire le trattative e il risanamento dell'impresa anche attraverso una temporanea cristallizzazione del passivo.

Al riguardo va osservato che la composizione negoziata, pacificamente, non ha natura di procedura concorsuale né di strumento di regolazione della crisi, di talché il debitore rimane *in bonis* durante il procedimento e perciò conserva, come del resto disposto dall'art. 21 C.C.I.I., "la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa"; pertanto in pendenza del procedimento, trova applicazione la disciplina ordinaria e, quindi, la normativa generale in tema di compensazione. Al fine di impedire la compensazione, dunque, non vi è altro mezzo se non un provvedimento cautelare che la inibisca[\[25\]](#).

- Misure protettive e cautelari a favore di terzi?

La possibilità d'invocare misure protettive o cautelari a favore di terzi (in ispecie, di regola, garanti dell'imprenditore debitore principale) è controversa.

Da un lato, non è irrilevante osservare come le norme in tema di misure facciano chiaramente riferimento al patrimonio e all'impresa soltanto del debitore che ha avviato la composizione

negoziata; dall'altro potrebbe non essere priva di effetti riflessi sulla composizione negoziata la tutela dei terzi che, a vario titolo, rivestano una posizione rilevante per il buon fine delle trattative o per assicurare l'esito favorevole delle iniziative volte alla composizione della crisi (si pensi a garanti del debitore, sul cui patrimonio si sia fatto riferimento per assicurare le risorse finanziarie per il piano di risoluzione della crisi).

Per la soluzione negativa va segnalato un precedente<sup>[26]</sup> che ha rigettato la richiesta d'inibizione dell'escussione delle garanzie personali rilasciate da un soggetto estraneo motivando con il difetto, nel caso di specie, dei presupposti del *fumus* e del *periculum*.

La soluzione positiva risulta accolta in un precedente con cui, in un procedimento di composizione negoziata di una s.a.s., sono state accordate le misure protettive del patrimonio personale di un socio accomandatario, pur in presenza di suoi debiti personali<sup>[27]</sup> nonché in un'altra decisione in cui è stata affermata l'ammissibilità delle misure protettive a favore di un garante disposto ad apportare finanza esterna per l'esito favorevole della composizione negoziata<sup>[28]</sup>. In altro precedente è stata affermata l'ammissibilità di misure cautelari con cui venga inibito ai creditori l'escussione di garanzie prestate da terzi a favore del debitore e, agli stessi fideiussori, di eseguire il pagamento<sup>[29]</sup>.

- Presupposti per la conferma delle misure protettive

La delicata questione delle condizioni per la conferma delle misure protettive viene risolta dalla giurisprudenza additando come ineludibile la verifica della ricorrenza del *fumus*, *sub specie* di ragionevole perseguitabilità del risanamento e del *periculum*, inteso come funzionalità delle misure rispetto al risanamento<sup>[30]</sup>, aggiungendosi che il tribunale deve operare un prudente bilanciamento<sup>[31]</sup> tra l'intenzione dell'imprenditore di proseguire le trattative e l'interesse dei creditori alla salvaguardia delle loro garanzie; sempre tenendo conto se le trattative si siano svolte secondo buona fede.

L'orientamento è per lo più largheggiante, comunque a patto che non si prenda la via della composizione negoziata alla stregua di un lasciapassare per il concordato liquidatorio semplificato<sup>[32]</sup>, negandosi la conferma solo nel caso in cui il risanamento risulti "palesemente implausibile"<sup>[33]</sup>, come nel caso in cui risulti difettare la disponibilità alla trattativa dei creditori strategici<sup>[34]</sup>; oppure nel caso in cui si debba constatare l'assenza di effettive trattative in corso<sup>[35]</sup>.

Va tenuto presente che al tribunale non è, in sede di provvedimento di conferma o meno delle misure protettive, affidato il compito di valutare la fattibilità del piano, quanto quello di accertare la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon fine delle trattative<sup>[36]</sup>.

Infine, si è affermato che la proroga, ritenute sussisterne le condizioni, può essere disposta senza necessità di fissazione dell'udienza<sup>[37]</sup>. Per un elenco analitico delle verifiche che sarebbero demandate al tribunale, si veda la pronunzia in nota<sup>[38]</sup>.

- Durata delle misure protettive

La durata delle misure protettive, a norma dell'art. 19, comma 4, C.C.I.I., non può essere inferiore a trenta giorni e non può superare, per il primo provvedimento concessivo, il termine di centoventi giorni; la misura specifica andrà calibrata tenendo conto della complessità ed importanza delle trattative, del numero dei creditori, della necessità di assicurare l'effettività del risanamento<sup>[39]</sup>.

Come già abbiamo osservato (*supra*, § 2), una volta decorso il termine massimo (nella composizione negoziata) di duecentoquaranta giorni, secondo l'orientamento maggioritario non è ammissibile prolungarlo invocando misure cautelari che, al di là dei nomi, altro non siano se non la prosecuzione delle stesse misure oltre i termini massimi previsti dalla legge<sup>[40]</sup>.

- Natura temporanea e provvisoria delle misure protettive e cautelari

Esattamente il provvedimento in commento sottolinea la natura temporanea e provvisoria che deve accompagnare le misure protettive, escludendo così dal novero dei provvedimenti ammissibili quelli i cui effetti siano irreversibili, come la cancellazione d'ipoteche. La limitazione temporale delle misure è connaturata all'istituto ed essa trova fonte nella sua origine storica, come esattamente rilevato dalla dottrina<sup>[41]</sup> che ha osservato come la Direttiva Insolvency consente (all'art. 6) di sospendere temporaneamente le iniziative esecutive individuali dei creditori (ma solo quando tale limitazione sia giustificata dal raggiungimento dell'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva). Del resto, che tanto le misure protettive che quelle cautelari siano, ontologicamente, destinate a dispiegare effetti limitati nel tempo si desuma dalla loro stessa definizione: all'art. 2, lett. p), C.C.I.I., le misure protettive sono definite “le misure *temporanee* richiesta dal debitore ...”, mentre l'art. 2, lett. q), C.C.I.I. descrive le misure cautelari come “i provvedimenti ... che appaiono più idonei ad assicurare *provvisoriamente* il buon esito delle trattative...”.

[1] Sottolineiamo che questo contributo è finalizzato all'esame di entrambe le tipologie di misure nella composizione negoziata; non vengono conseguentemente trattate le problematiche relative a misure protettive e cautelari nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi.

[2] Le misure protettive si producono di diritto, sempre che ne sia formulata richiesta, al deposito della richiesta di nomina dell'esperto, senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma è indispensabile chiederne conferma all'autorità giudiziaria entro il giorno successivo alla pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto (art. 18, comma 1, C.C.I.I.).

[3] Cfr. G. Limitone, *Misure protettive e cautelari nel Codice della crisi alla prova della bolletta di luce e gas*, in *ristrutturazionaziendali.ilcaso.it*, p. 4.10.2022, 1.

[4] Ovviamente, le azioni di cognizione volte all'accertamento del credito, così come le intimazioni di pagamento non sono inibite: Trib. Gela 4 aprile 2024 (s.m.), in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, 1181.

[5] Aggiungerei, per interpretazione analogica, anche il divieto di apertura della liquidazione controllata.

[6] La misura protettiva inibisce la pronunzia dell'apertura della liquidazione giudiziale, mentre non può inibirsi ai creditori di domandare l'apertura della procedura; già il divieto della pronunzia tutela a sufficienza il debitore e l'aspettava di pervenire al risanamento e alla composizione della crisi mediante la composizione negoziata: Trib. Gela 4 aprile 2024 (s.m.), cit.

[7] Si ricordi che, a norma dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, C.C.I.I., "sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori".

[8] Fatte salve le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in osservanza delle disposizioni della disciplina della vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5, terzo periodo, C.C.I.I.),

[9] Per tale elencazione, cfr. Trib. Rieti 2 aprile 2022, in *IlCaso.it*, p. 4.5.2022.

[10] .... e la presentazione di una nuova istanza di composizione negoziata della stessa crisi già precedentemente affrontata e (apparentemente) risolta non consente di superare il limite massimo di dodici mesi fissato dall'art. 8 C.C.I.I. per la durata massima delle misure protettive: Trib. Bologna 19 maggio 2025 in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 1064.

[11] Trib. Firenze 28 aprile 2025, in *Unijuris.it*, p. 15.7.2025.

[12] Così Trib. Rieti 2 aprile 2022, cit..

[13] In tal senso Trib. Catania 21 febbraio 2025, in *IlCaso.it*, p. 26.2.2025.

[14] Trib. Trento 10 ottobre 2023 (est. Sieff), in *IlCaso.it*, p. 14.11.2023.

[15] Trib. Roma 19 marzo 2025, in *Unijuris.it*, p. 14.5.2025; con ciò confermandosi quanto osservato *supra* e cioè che le misure protettive si distinguono dalle cautelari sia per la loro specificità ed espressa previsione normativa sia per la loro limitazione cronologica.

[16] Per la perentorietà di questi termini e l'inammissibilità di deroghe cronologiche, cfr. R. d'Alonzo, *La composizione negoziata nell'era del D. Lgs. 136 del 2024*, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), p. 25.11.2025, § 11; P. Russolillo, *Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi*, in [dirittojustiziaecostituzione.it](http://dirittojustiziaecostituzione.it), p. 10.1.2023, § 2; T. Nigro, *La proroga della composizione negoziata e delle connesse misure protettive: due strade che (non sempre) si incontrano*, in

*dirittodellacrisi.it*, p. 19.3.2024, § 1; G. Limitone, *Misure protettive e cautelari nel codice della crisi alla prova della bolletta di luce e gas*, cit., § 1; A. Didone, *Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/2021*, in *ristrutturazioniaziendali.it*, p. 17.11.2021, § 2.

[17] Trib. Milano 22 novembre 2023, in *IlCaso.it*, p. 21.12.2023. *Contra* Trib. Bergamo 18 febbraio 2025, est, Fuzio, in chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iusletter.com/wp-content/uploads/Trib-Bergamo\_18 febbraio 2025, est. Fuzio, in [www.ius](http://www.ius), p. 9.5.2025.

[18] Trib. Imperia 20 febbraio 2024, con nota di C. Briguglio, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, 1140.

[19] Cfr., *ex multis*, Trib. Roma 19 marzo 2025, cit.

[20] Trib. Salerno 22 febbraio 2024, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, 1602, in un caso in cui era stata chiesta la sospensione di un lodo arbitrale, ciò che avrebbe determinato la riviviscenza di un contratto già risolto e, quindi, il ripristino della situazione anteriore al lodo

[21] Trib. Vasto 28 dicembre 2024 (est. Monteleone), in *IlCaso.it*, p. 10.1.2025. Nello stesso senso v. Trib. Verona 22 gennaio 2024 (est. Attanasio) (s.m.), in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, 1034.

[22] Trib. Vasto 28 dicembre 2024, cit.

[23] Trib. Genova 22 settembre 2025, in *IlCaso.it*, p. 7.10.2025.

[24] Trib. Parma 26 maggio 2024, inedita.

[25] Per altri precedenti in tema di sospensione dei contratti di affidamento e finanziamento, in particolare relativamente alla compensazione, cfr. Trib. Parma 10 luglio 2022, in *IlCaso.it*, p. 17.9.2025; Trib. Salerno 9 maggio 2022 (est. Jachia), in *Dirittodellacrisi*; Trib. Prato 22 aprile 2022, in *IlCaso.it*, p. 10.5.2022; in dottrina, v. A. M. Azzaro, *Composizione negoziata, limiti al divieto della banca di compensare i crediti*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*.

[26] Trib. Milano 31 maggio 2025 (est. Pipicelli), in *Dirittodellacrisi.it*.

[27] Trib. Vicenza 19 giugno 2025, in *Ristrutturazioni aziendali.it*.

[28] Trib. Genova 17 febbraio 2025, in *Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it*.

[29] Trib. Torino 5 dicembre 2024 (s.m.), in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2024, 591.

[30] Trib. Mantova 9 marzo 2023, in *Unijuris.it*, p. 21.3.2023; Trib. Milano 17 gennaio 2022 (est. Pipicelli), in *IlCaso.it*, p. 3.2.2022.

[31] Trib. Napoli 12 luglio 2024, in *IlCaso.it*, p. 7.9.2024; Trib. Roma 21 novembre 2022, in *IlCaso.it*, p. 9.12.2022.

[32] Trib. Ferrara 13 giugno 2024 (est. Ghedini), in *IlCaso.it*, p. 23.7.2024.

[33] Trib. Bologna 23 maggio 2025, in *IlCaso.it*, 17.7.2025, che invoca a suffragio Trib. Padova 2 marzo 2023 (est. Amenduni), in *IlCaso.it*, p. 21.3.2023. Che la conferma delle misure protettive esiga che il giudice non valuti il risanamento come “manifestamente implausibile”, è affermato anche da Trib. Torre Annunziata, (s.m.), in *Procedure concorsuali e crisi d’impresa*, 2024, 886. In altra pronuncia è stato affermato che, pur in assenza di una prognosi favorevole al buon esito delle trattative, avendo l’esperto espresso il parere di ritenere il superamento della crisi non manifestamente irrealizzabile, la conferma delle misure protettive poteva essere accordata: Trib. Parma 17 marzo 2024 (s.m.), in *Procedure concorsuali e crisi d’impresa*, 2024, 1035.

[34] Trib. Rovigo 6 maggio .2025, in *IlCaso.it*, p. 22.5.2025.

[35] Trib. Milano 29 aprile 2025 (est. De Simone), in *IlCaso.it*, p. 17.6.2025.

[36] Trib. Napoli Nord 24 gennaio 2024, in *Dirittodellacrisi.it*.

[37] Trib. Avellino 7 dicembre 2022 (est. Russolillo), in *IlCaso.it*, p. 22.2.2023.

[38] Trib. Piacenza 22 dicembre 2022, in *IlCaso.it*, p. 8.3.2023.

[39] Trib. Milano 31 maggio 2025, cit.

[40] V. in tal senso Trib. Milano 22 novembre 2023, cit., nonché Trib. Roma 19 marzo 2025, in *IlCaso.it*, p. 14.5.2025. Per l’orientamento eterodosso, v. Trib. Imperia 20 febbraio 2024, cit. (v. nota 18) nonché la stessa decisione in commento.

[41] P. Russolillo, *Terzo gruppo di lavoro. Analisi della giurisprudenza e casistica delle misure protettive e cautelari*, pag. 44, in chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/459c453c-d175-816f-6c69-ac02e0f55fb8.

Master di specializzazione

**Diritto processuale amministrativo  
e tecniche di redazione di ricorsi**

Scopri di più

## DIRITTO E REATI SOCIETARI

# ***Le formalità richieste dalla legge per la presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale da parte degli amministratori di una società***

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge



Cass. civ., Sez. I, Ord, 25/11/2025, n. 30903

**Massima:** “La decisione degli amministratori di una società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non deve necessariamente rivestire la forma del verbale redatto da notaio, né deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese. Questa decisione resta esclusiva degli amministratori della società e deve essere sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza”.

**Disposizioni applicate:** art. 120-bis C.C.I.I. – Titolo V del C.C.I.I.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 30903 del 25 novembre 2025 affronta una questione centrale riguardante la disciplina del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, chiarendo quali siano le formalità necessarie quando un amministratore di società decide di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale per l’impresa che rappresenta.

La vicenda oggetto della presente pronuncia, in estrema sintesi, trae origine dal ricorso presentato dall’amministratore unico di una società, dinanzi al Tribunale di Milano, per l’apertura della propria liquidazione giudiziale; tale istanza, era stata contestata dal socio di maggioranza. Quest’ultimo sosteneva che la domanda fosse invalida poiché non era stata assunta con verbale notarile né iscritta nel registro delle imprese, violando così le prescrizioni dell’articolo 120-bis del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, e che la scelta dell’amministratore costituisse un abuso del processo finalizzato a scopi estranei all’interesse sociale.

La Suprema Corte ha respinto queste tesi, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano e stabilendo un confine netto tra le diverse procedure previste dal codice.

I giudici hanno infatti chiarito che le rigorose formalità previste dall’articolo 120-bis – ovvero la decisione esclusiva degli amministratori tramite verbale notarile, l’iscrizione nel registro delle imprese e il dovere di informazione verso i soci – si applicano esclusivamente agli “



*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*", come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. Tali strumenti, infatti, implicano la formulazione di proposte e l'assunzione di obblighi verso i creditori che giustificano un controllo formale più stringente.

Al contrario, la liquidazione giudiziale è una procedura distinta che risponde a regole proprie contenute nel Titolo V del Codice, per la quale è sufficiente che la domanda sia sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società.

Il principio di diritto espresso dalla Corte stabilisce che la decisione degli amministratori di accedere alla liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell'articolo 120-bis del Codice della Crisi e dell'Insolvenza. Di conseguenza, tale scelta non deve risultare da un verbale redatto da un notaio, non deve essere iscritta nel registro delle imprese come decisione autonoma, né deve essere preventivamente comunicata ai soci della società debitrice.

La Corte ha inoltre precisato che, qualora sussista un accertato stato di insolvenza, la presentazione della domanda non può essere considerata di per sé un abuso dello strumento processuale, poiché l'ordinamento mira prioritariamente a tutelare i creditori in presenza di un dissesto irreversibile. In sintesi, la legittimazione dell'organo gestorio a richiedere la liquidazione giudiziale rimane piena e non condizionata dagli oneri formali previsti per le soluzioni concordate della crisi.

Seminario di specializzazione

## Illeciti societari

Scopri di più

## DIRITTO BANCARIO

### ***Apertura di credito bancario e utilizzo della provvista***

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Master di specializzazione

### **Contenzioso bancario: tutela del cliente e strategie difensive**

[Scopri di più](#)

L'apertura di credito bancario si configura, nella sua essenza tipica, come il contratto mediante il quale la banca assume l'obbligo di tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall'art. 1842 c.c. È, dunque, la messa a disposizione della provvista, e non già la sua immediata erogazione, a costituire il nucleo qualificante del rapporto.

In tale prospettiva si colloca la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 1843 c.c., il quale stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione, l'accreditato può utilizzare il credito in più volte, secondo le forme d'uso, ed è altresì legittimato, mediante successivi versamenti, a ripristinare la propria disponibilità. La norma valorizza, in modo evidente, la flessibilità funzionale dell'apertura di credito, affidando alle parti la concreta regolazione dell'utilizzo della provvista.

Le modalità operative di impiego del credito accordato risultano, infatti, sostanzialmente rimesse all'autonomia negoziale. Gli atti di utilizzo, pur essendo economicamente collegati all'apertura di credito, conservano una propria autonomia strutturale e incidono sul rapporto soltanto nella misura in cui determinano una variazione della disponibilità accordata. L'apertura di credito, in quanto tale, resta sullo sfondo come cornice giuridica entro la quale si colloca una pluralità di operazioni distinte.

Ai fini dell'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione, è sufficiente che l'accreditato compia operazioni a debito del conto – quali prelievi diretti, bonifici a favore di terzi o emissione di assegni – entro i limiti del fido concesso, operazioni alle quali la banca accreditante è tenuta a dare esecuzione. Con riferimento agli assegni, permane in dottrina il dibattito circa la loro riconducibilità alle «forme d'uso» ovvero la necessità di una specifica convenzione di assegno. In ogni caso, l'obbligo della banca non si esaurisce nel pagamento diretto all'accreditato, estendendosi anche al pagamento del soggetto da lui autorizzato o indicato, ai sensi dell'art. 1188 c.c., nonché del cessionario dell'accreditato, in conformità all'art. 1260 c.c.

Ne discende che, a fronte di una specifica richiesta del cliente, la banca è tenuta a trasferire le



somme messe a disposizione, in tutto o in parte, direttamente all'accreditato ovvero, su sua indicazione, a terzi, come del resto confermato anche dall'art. 1183 c.c. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui l'accreditato conserva la piena facoltà di non utilizzare la provvista: la banca non può costringerlo a farlo. Proprio perché la decisione di avvalersi o meno delle somme disponibili costituisce una scelta libera dell'accreditato, deve escludersi che i suoi creditori possano esercitare l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., atteso che tale azione implicherebbe la sostituzione del creditore all'accreditato nell'utilizzo del credito, evenienza incompatibile con la natura del rapporto.

Particolarmente significativa, sotto il profilo interpretativo, è l'espressione «secondo le forme d'uso», la quale non rinvia agli usi normativi – che non disciplinano le modalità di erogazione del credito – bensì agli strumenti abituali dell'operatività bancaria, ossia alla prassi bancaria. In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo, i prelievi di denaro e l'emissione di assegni. È oggetto di dibattito dottrinale se possano essere incluse tra le «forme d'uso» anche l'emissione di cambiali o lo sconto cambiario; deve, invece, escludersi che vi rientrino i cosiddetti crediti di firma, poiché l'apertura di credito di firma si presenta strutturalmente distinta dall'apertura di credito per cassa, che presuppone la messa a disposizione di una somma di denaro. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Trib. Bologna 17 febbraio 1989; v. anche Cass. n. 4552/1993).

Infine, l'utilizzo dell'apertura di credito può essere sottoposto a specifiche condizioni. Ciò accade, ad esempio, quando la disponibilità delle somme è collegata all'esecuzione di lavori – come nel caso di lavori pubblici- la cui verifica dello stato di avanzamento consente di rendere di volta in volta utilizzabili le somme concesse. Parimenti, l'apertura di credito può prevedere una destinazione specifica delle somme accreditate, con conseguente vincolo funzionale nell'impiego della provvista.

Master di specializzazione

## Contenzioso bancario: tutela del cliente e strategie difensive

Scopri di più

## COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

### ***E-mail, call e meeting: le nuove regole della comunicazione professionale***

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Master di specializzazione

### **Negoziazione e comunicazione strategica per avvocati: strumenti pratici per gestire**

[Scopri di più](#)

Negli Studi Legali e negli Studi di consulenza fiscale, la comunicazione con il cliente avviene sempre più attraverso email, call e meeting, spesso a distanza. Questo cambiamento, accelerato negli ultimi anni dalla digitalizzazione e dal lavoro da remoto, ha reso l'attività professionale più rapida e flessibile, ma ha anche introdotto nuove criticità. La riduzione del contatto diretto, infatti, aumenta il rischio di fraintendimenti, aspettative non allineate e tensioni che, nella maggior parte dei casi, potrebbero essere evitate con una maggiore attenzione alla qualità della comunicazione.

Oggi comunicare in modo efficace non è più una competenza accessoria o “soft”, ma una parte integrante della professionalità. La capacità di spiegare con chiarezza, di gestire le interazioni e di guidare il cliente nella comprensione di scenari complessi incide direttamente sulla percezione del valore del lavoro svolto e sulla solidità del rapporto fiduciario.

#### **L'email: chiarezza, struttura e obiettivo**

L'email è diventata il principale canale di contatto con il cliente. Proprio per questo è anche lo strumento più esposto a errori di impostazione. Messaggi troppo lunghi, poco strutturati o eccessivamente tecnici rischiano di disorientare il destinatario e di generare ulteriori richieste di chiarimento, allungando i tempi anziché ridurli.

Un'email efficace dovrebbe sempre partire da un obiettivo chiaro: informare, chiedere un documento, proporre una scelta, confermare una decisione. L'oggetto deve anticipare il contenuto e orientare all'azione, mentre il testo dovrebbe essere organizzato in modo logico, con periodi brevi e passaggi ben distinti. Quando si utilizzano termini tecnici o riferimenti normativi, è utile accompagnarli con una spiegazione sintetica, ricordando che chiarezza non significa semplificazione eccessiva, ma capacità di rendere comprensibile anche ciò che è complesso. In questo senso, una comunicazione chiara non riduce il valore del contenuto, ma ne rafforza l'efficacia e la percezione di competenza.

## Le call: preparazione e sintesi

Le call con i clienti rappresentano un altro momento delicato della comunicazione professionale. Spesso vengono gestite in modo informale o improvvisato, come se fossero una semplice estensione del dialogo via email. In realtà, una call non strutturata rischia di diventare dispersiva, di affrontare troppi temi contemporaneamente o di lasciare irrisolti i punti decisionali più rilevanti.

Definire in anticipo lo scopo della chiamata – anche solo mentalmente o con una breve scaletta – aiuta a mantenere il focus e a guidare la conversazione. È importante chiarire fin dall'inizio cosa si intende ottenere dalla call: prendere una decisione, aggiornare il cliente su uno stato dell'attività, valutare alternative. Al termine, un breve riepilogo scritto delle decisioni prese e delle attività concordate non è solo una buona pratica organizzativa, ma anche una forma di tutela per entrambe le parti, perché cristallizza quanto emerso e riduce il rischio di interpretazioni divergenti.

## I meeting: allineare aspettative e responsabilità

Anche i meeting, sia in presenza sia online, dovrebbero seguire una logica precisa. Un incontro efficace non è semplicemente uno spazio di confronto, ma uno strumento per allineare informazioni, aspettative e responsabilità. È utile iniziare sempre con la condivisione dell'obiettivo dell'incontro e proseguire con un'esposizione ordinata dei temi rilevanti, evitando digressioni che possono confondere il cliente.

In ambito giuridico e fiscale è fondamentale distinguere chiaramente tra ciò che è certo, ciò che è probabile e ciò che è incerto. Esplicitare ipotesi, margini di rischio e possibili evoluzioni non indebolisce la posizione del professionista, ma rafforza la trasparenza e la fiducia. La chiusura del meeting dovrebbe prevedere un riepilogo dei punti principali e dei prossimi passi, indicando chi fa cosa e in quali tempi, così da evitare ambiguità e allineare le aspettative.

## Comunicazione come parte della relazione fiduciaria

In un contesto sempre più digitale, email, call e meeting non sono semplici strumenti operativi, ma momenti chiave nella costruzione e nel mantenimento della relazione fiduciaria con il cliente. Una comunicazione chiara, strutturata e consapevole consente di lavorare in modo più efficiente, di ridurre i rischi di incomprensione e di rafforzare il ruolo del professionista come consulente di riferimento, capace non solo di risolvere problemi, ma anche di guidare il cliente nelle scelte.

## Errori da evitare e best practice

Nella pratica quotidiana alcuni errori ricorrono con particolare frequenza. Tra questi, l'invio di email prive di un obiettivo chiaro o con richieste solo implicite, che costringono il cliente a interpretare il messaggio. Anche l'uso eccessivo di tecnicismi, non accompagnati da



spiegazioni, può creare distanza e insicurezza. Allo stesso modo, call improvvise e prive di un ordine del giorno rischiano di trasformarsi in conversazioni dispersive, mentre dare per scontata la comprensione del cliente o omettere un riepilogo scritto dopo call o meeting espone a fraintendimenti e contestazioni.

Accanto a questi errori, esistono alcune best practice semplici ma efficaci. Concentrarsi su un solo tema principale per ogni email aiuta a mantenere chiarezza e ordine. Oggetti chiari e orientati all'azione facilitano la gestione della comunicazione da parte del cliente. Aprire le call dichiarando lo scopo dell'incontro consente di impostare subito il giusto livello di attenzione. Distinguere in modo esplicito tra certezze, ipotesi e rischi rafforza la trasparenza e la credibilità professionale. Infine, un riepilogo finale con decisioni, responsabilità e tempistiche rappresenta uno strumento essenziale per consolidare quanto concordato e garantire un allineamento duraturo.

Master di specializzazione

## Negoziazione e comunicazione strategica per avvocati: strumenti pratici per gestire

Scopri di più